



**Fratelli Girardini S.r.l.**  
**Unipersonale**  
Via Astico  
36066 Sandrigo — Vicenza

T. +39 0444.666311 (6 linee r.a.)  
F. +39 0444.657155  
[girardini@girardinispa.com](mailto:girardini@girardinispa.com)

Capitale Sociale € 2.600.000  
R.E.A. 156381 — C.F./P.IVA 01262240243

[girardinispa.com](http://girardinispa.com)

**FRATELLI GIRARDINI SRL**

## **Condizioni generali di contratto di fornitura beni/servizi**

### **Art.1 – Validità ed accettazione delle Condizioni Generali di Contratto**

Gli ordini effettuati da Fratelli Girardini Srl sono realizzati conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) condizioni che si considerano accettate dal fornitore, ai sensi dell'art. 1341/1° comma C.C.; tali condizioni si applicano di diritto, ad eccezione di quelle per le quali sia fatta espressa deroga riportata nell'Ordine/Contratto o nelle specifiche tecniche allegate ad esso e rimangono in vigore comunque sino al completo adempimento delle obbligazioni in corso di esecuzione. Fratelli Girardini Srl si riserva il diritto di rifiutare in ogni momento l'esecuzione di qualsiasi Ordine/Contratto ogni qualvolta il fornitore non abbia sottoscritto le presenti C.G.C. per accettazione specifica di tutti i termini e condizioni in esse stabiliti. Qualora una o più delle clausole contenute nelle CGC o negli Ordini/Contratti sia annullata o venga dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole rimane intatta. Il testo autentico delle presenti CGC è in lingua italiana indipendentemente dal fatto che le stesse possano essere tradotte in altre lingue per scopi informativi. Di conseguenza, l'unica versione delle CGC valida e vincolante per le parti è la versione in lingua italiana.

### **Art. 2 - Invariabilità dei prezzi**

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali che rimarranno, pertanto, fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Ordine/Contratto.

### **Art.3 – Consegna dei materiali e fornitura dei servizi – Penali per ritardo**

La consegna dei materiali a Fratelli Girardini Srl non costituisce accettazione di tali materiali; tale questione è disciplinata dal successivo art.7). I termini di consegna o di fornitura indicati nell'Ordine/Contratto decorrono, salva diversa disposizione, dalla data di emissione dell'Ordine/Contratto. Salvo diversa pattuizione scritta, le consegne vengono eseguite DDP ( Delivered Duty Paid – Reso Sdoganato) presso i luoghi indicati nell'Ordine/Contratto, indipendentemente dal fatto che tali locali siano di proprietà di Fratelli Girardini Srl; in ogni caso e fino alla consegna a Fratelli Girardini Srl, tutti i rischi relativi al materiale sono a carico del fornitore. Fratelli Girardini Srl riconoscerà valide esclusivamente le quantità risultanti dai controlli effettuati da propri addetti e si riserva di reclamare la difformità tra le quantità dichiarate nel D.D.T. (Documento di Trasporto) e quelle effettivamente pervenute entro 60 giorni dalla data della consegna.

### **Art.4 – Requisiti di sicurezza**

La consegna del materiale e la fornitura dei servizi devono avvenire nel rispetto di tutti i requisiti in materia di sicurezza stabiliti nell'Ordine/Contratto/specifiche tecniche o negli altri documenti consegnati al fornitore. Deve essere inoltre rispettata la legislazione della sicurezza vigente in quel determinato momento in Italia e nella Comunità Europea. Qualora, durante la fornitura dei servizi, il fornitore rilevi un pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, deve comunicarlo senza alcun indugio a Fratelli Girardini Srl; in qualunque caso il fornitore è responsabile di tutte le eventuali conseguenze che dovessero derivarne. Qualora Fratelli Girardini Srl dovesse essere oggetto di richieste di risarcimento per inadempimento delle norme di sicurezza o altre norme applicabili, di qualsiasi tipo, la stessa si riserva di chiedere al fornitore il rimborso di tutti i danni, costi, spese ed indennizzi, ogniqualvolta la fornitura dei servizi non sia stata corretta ed abbia causato direttamente o indirettamente la richiesta di risarcimento. I Servizi forniti a Fratelli Girardini Srl godono della garanzia prevista dalla legislazione italiana applicabile ai contratti di appalto di servizi e, in particolare, dall'art.1667 c.c., fermo restando che tutti i servizi accettati da Fratelli Girardini Srl dovranno ritenersi accettati sotto la specifica condizione di cui al successivo art.7).

### **Art. 5 - Clausola risolutiva espressa**

Le parti convengono che, oltre a quanto sancito dall'art. 1453 C.C., costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., le seguenti ipotesi: a) apertura di una procedura concorsuale a carico del fornitore; b) cessazione di attività da parte del fornitore; c) ritardo nella consegna o nell'esecuzione della prestazione superiore a 30 gg., compresi i casi fortuiti e di forza maggiore; d) e) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali nell'ordine; il fornitore sarà tenuto ad eseguire la prestazione anche oltre il termine salvo che Fratelli Girardini Srl non dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C. e ciò in deroga a quanto previsto dall'art. 1457 C.C.; f) mancanza di qualità dei materiali; g) mancata rimozione, demolizione, distruzione dei materiali resi o respinti da Fratelli Girardini Srl a causa di vizi o carenze qualitative;

### **Art. 6 - Brevetti**

Il fornitore garantisce di essere in possesso delle licenze e dei brevetti relativi ai materiali ed alle apparecchiature oggetto del contratto e comunque di essere titolare dei diritti inerenti alla produzione ed alla vendita. Il fornitore solleva Fratelli Girardini Srl

da ogni responsabilità in merito ai costi o danni subiti in caso di eventuali contestazioni di terzi circa effettive o presunte violazioni delle norme poste a tutela dei diritti di brevetto, ivi compresi i modelli di utilità e dei diritti sulle opere dell'ingegno e ciò anche in riferimento ai metodi ed agli strumenti utilizzati dal venditore per la produzione dei beni forniti.

#### **Art. 7 - Accettazione dei materiali - Garanzie e collaudi**

Fratelli Girardini Srl si riserva la facoltà di verificare, ad ogni consegna di materiale/esecuzione dei servizi, anche ripartita in più lotti, prima dell'accettazione della fornitura, la conformità di essa a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche redatte da Fratelli Girardini Srl, nonché la corrispondenza alla documentazione richiesta nell'Ordine/Contratto. Laddove non sussistano prescrizioni tecniche redatte da Fratelli Girardini Srl, il fornitore è tenuto a far eseguire, prima della consegna, le verifiche ed i collaudi comunque prescritti per legge o per contratto, fornendo la documentazione attestante il relativo esito favorevole. L'accettazione della fornitura da parte di Fratelli Girardini Srl è subordinata all'esito positivo dei controlli che potranno essere effettuati successivamente alla consegna/esecuzione. I materiali dovranno conservare, per il periodo di garanzia di 12 mesi, le caratteristiche tecniche richieste. Il fornitore ne garantisce comunque il buon funzionamento in esercizio; il periodo di garanzia avrà decorrenza dalla data di ogni singola consegna dei prodotti forniti. A parziale deroga dell'art. 1495 C.C., eventuali vizi o difformità, tali da rendere la fornitura inidonea all'uso a cui è destinata o tali da diminuirne il valore, attribuiscono a Fratelli Girardini Srl la facoltà di risolvere il contratto, ove denunciati al fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta; in tali casi Fratelli Girardini Srl potrà addebitare al fornitore, oltre ai danni ed alle eventuali perdite subite, anche i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti dalla consegna e dallo stoccaggio della merce difettosa. In caso di vizi o difformità di minore entità, ma comunque tali da non pregiudicare la destinazione della fornitura, Fratelli Girardini Srl avrà diritto di chiedere l'eliminazione degli stessi, a cura e spese del fornitore, o la riduzione del corrispettivo. In ogni caso comunque, salvo diversa pattuizione scritta, il fornitore provvederà alla rimozione e/o distruzione del materiale respinto entro il limite di tempo indicato per iscritto da Fratelli Girardini Srl; in caso contrario Fratelli Girardini Srl avrà pieno titolo di intervenire, con mezzi propri o di terzi, addebitando le relative spese al fornitore.

#### **Art. 8 - Termini di pagamento**

Il pagamento dei materiali/servizi viene effettuato conformemente a quanto meglio specificato nelle condizioni dell'Ordine/Contratto; costituisce comunque condizione essenziale per il pagamento il fatto che i materiali/servizi soddisfino gli standards di qualità di Fratelli Girardini Srl. Nei casi in cui il fornitore non esegua esattamente la fornitura/servizio dell'Ordine/Contratto, Fratelli Girardini Srl potrà sospendere il pagamento dovuto fino alla consegna/esecuzione completa della fornitura/servizio. Il pagamento dell'Ordine/Contratto non implica accettazione dei materiali/servizi da parte di Fratelli Girardini Srl in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e non significa che Fratelli Girardini Srl rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dalle presenti CGC o dalla legislazione applicabile. Qualora poi le circostanze indichino che il fornitore non sia in grado di rispettare gli obblighi di consegna/esecuzione imminenti, Fratelli Girardini Srl può sospendere i pagamenti fino al momento in cui appaia che il fornitore è nuovamente in grado e disponibile ad adempiere ai suddetti obblighi in maniera appropriata; resta inteso che durante la sospensione dei pagamenti, il fornitore non può sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, né pretendere alcun interesse di sorta.

#### **Art. 9 – Divieto di cessione degli ordini**

Il fornitore non può cedere gli Ordini/Contratti provenienti da Fratelli Girardini Srl, se non espressamente e preventivamente autorizzato dalla stessa società; l'autorizzazione sarà subordinata al possesso, in capo al subcontraente, della documentazione prevista dalla legislazione vigente. Si conviene espressamente che i crediti derivanti dalle forniture a Fratelli Girardini Srl non possano essere ceduti o trasferiti in alcun modo dal fornitore se non dopo che lo stesso abbia richiesto ed ottenuto il consenso scritto dalla stessa Fratelli Girardini Srl; essendo poi l'Ordine/Contratto parte integrante dei documenti probatori di tali crediti ex art.1262 c.c., la presente clausola si presume conosciuta dal cessionario al momento della cessione ed impedisce l'acquisto in buona fede da parte di quest'ultimo di tali crediti sulla base dell'art. 1260 c.c. E' fatto inoltre divieto al fornitore di emettere tratte e ricevute di deleghe bancarie per il pagamento di lavori o prestazioni. In ogni caso, se tratta o ricevuta di delega bancaria venisse emessa, non verrà ritirata ed il fornitore sarà ritenuto responsabile dei danni derivanti dal suo mancato ritiro.

#### **Art. 10 - Responsabilità civile**

Il fornitore si assume la responsabilità per i danni causati a persone, beni, impianti ed attrezzature, installazioni, prodotti lavorati, semi lavorati o immagazzinati, derivanti da negligenza o colpa propria, dei propri subappaltatori o dei loro rispettivi dipendenti e si obbliga a risarcire Fratelli Girardini Srl per qualunque danno subito o spesa sostenuta a causa dei suddetti danni. Il fornitore, inoltre, solleva Fratelli Girardini Srl da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle obbligazioni dello stesso fornitore quale datore di lavoro, relativamente alle normative di Previdenza Sociale, Sanità e Sicurezza, Assicurazioni

Obbligatorie, o di qualsiasi altra normativa in vigore. Il fornitore che opera presso un cantiere di Fratelli Girardini Srl è tenuto all'applicazione delle procedure ivi esistenti, in particolare per quanto attiene le eventuali emergenze.

**Art. 11 - Compensazione**

Qualora Fratelli Girardini Srl dovesse addebitare al fornitore una qualsiasi somma sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti CGC o degli Ordini/Contratti, il fornitore autorizza espressamente Fratelli Girardini Srl ad emettere fattura corrispondente ed a detrarre il relativo importo dagli importi ancora dovuti da Fratelli Girardini Srl allo stesso fornitore, o a sommare il detto credito a qualsivoglia credito a favore di Fratelli Girardini Srl. La compensazione ha luogo sulla base delle regole previste dall'art.1243 c.c.

**Art. 12 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti si applicherà la legge italiana e sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza. Per quanto non previsto dal presente, saranno applicabili le norme di legge e, in mancanza, gli usi e le consuetudini locali.

**Art.13 – Trattamento dei dati**

Fratelli Girardini Srl informa che i dati identificativi del fornitore acquisiti in sede di qualificazione fornitori, operazione necessaria ai fini della stipulazione dell'Ordine/Contratto di fornitura di beni/servizi, costituiscono oggetto di trattamento, anche automatizzato, finalizzato all'esecuzione del contratto e degli adempimenti ad esso strettamente funzionali. Il fornitore gode dei diritti di cui all'art.13 Reg. UE 679/2016 fra cui quello di richiedere l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi rivolgendosi al Servizio Qualificazione Fornitori.

**Art.14 – Presa visione Codice Etico**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, il SUBAPPALTATORE/ SOCIETÀ AFFIDATARIA / COLLABORATORE / CONSULENTE si impegna, nei rapporti con la Società Fratelli Girardini Srl, anche per i propri dipendenti o mandatarî, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico e di Comportamento, quale parte integrante del Modello organizzativo redatto ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ( Codice Etico e Sistema Sanzionatorio sono consultabili nel sito internet della Società all'indirizzo [www.girardinispa.com](http://www.girardinispa.com)), accettandone integralmente tutti i termini e le previsioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico e di Comportamento che sia riconducibile alla responsabilità del SUBAPPALTATORE/ SOCIETÀ AFFIDATARIA /COLLABORATORE / CONSULENTE o di suoi dipendenti o mandatarî e/o di rinvio a giudizio e/o condanna del SUBAPPALTATORE/ SOCIETÀ AFFIDATARIA /COLLABORATORE / CONSULENTE per reati previsti dal D. Lgs 231/01, sarà facoltà di GIRARDINI risolvere il presente contratto, di diritto e con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, a mezzo di semplice comunicazione scritta, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

PER ACCETTAZIONE:

Il fornitore (timbro e firma) .....

Sandrigo, li .....

Ai sensi dell'art. 1341/1342 c.c. il fornitore dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli: 1 – Validità ed accettazione delle Condizioni Generali di Contratto;3 – Consegna dei materiali/fornitura dei servizi – Penali per ritardo;5 – Clausola risolutiva espressa; 7 – 7 – Accettazione dei materiali/Garanzie e collaudi;8 – Termini di pagamento;9 – Divieto di cessione degli ordini;10 – Responsabilità civile;11 – Compensazione;12 – Foro competente; 13 – Trattamento dei dati. 14 – Presa visione Codice Etico.

Il fornitore (timbro e firma) .....

Sandrigo, li .....